I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 22

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 22

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 26

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 22

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 23

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 27

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 67 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole)* 23

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 30

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 31

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 24

ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore) 33

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 36

AVVERTENZA 25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.55.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
Emendamenti C. 1885-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
Emendamenti C. 1885-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti 1.300, 2.300 e 2.301 (*nuova formulazione*) della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 47.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 2014.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere con condizioni *(vedi allegato 2)*.

Sottolinea che la sua proposta di parere è anche frutto del confronto avuto con enti e associazioni che si occupano dell'accoglienza ai richiedenti la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Tutti questi organismi hanno chiesto al Parlamento di farsi carico dei numerosi problemi riguardanti l'accoglienza dei rifugiati. Si è tuttavia verificato che molti di questi problemi non possono trovare risoluzione all'interno dello schema di decreto legislativo in esame che è coerentemente circoscritto all'ambito dei principi di delega stabiliti dell'articolo 7 della legge n. 96 del 2013.

Le condizioni contenute nella proposta di parere sono volte a definire più compiutamente l'attuazione di detti principi. Sottolinea in particolare la condizione che chiede il riconoscimento del diritto all'alloggio ai titolari dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria anche in mancanza del possesso di un'attività lavorativa.

Il Sottosegretario Domenico MANZIONE comunica l'impegno del Governo a valutare, nel limite della loro possibilità di attuazione, le condizioni poste nel parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 67.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2014.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Precisa che nelle premesse la proposta di parere tiene conto del deposito, da parte del rappresentante del Governo dei rendiconti annuali dell'attività svolta dalle associazioni combattentistiche.

Fa presente di non aver valutato l'attività istruttoria svolta dalla 1° Commissione del Senato perché, essendosi svolta tale attività in sede informale, non era prevista alcuna forma di pubblicità. La documentazione depositata dagli auditi e trasmessa in via informale anche alla nostra Commissione non contiene elementi nuovi che non fossero già conosciuti.

Sottolinea, infine, che il parere della Commissione non può riguardare l'*an* e il quantum dei contributi da erogare alle associazioni combattentistiche che sono previsti per legge, ma semplicemente il *quomodo*, vale a dire la correttezza del riparto.

Emanuele COZZOLINO (M5S) conferma quanto detto dal relatore in merito alle audizioni svolte al Senato e che la documentazione fornita dalle associazioni è già reperibile sui loro siti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Atto n. 61.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio 2014.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, ricorda di aver presentato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole.

Sottolinea che le osservazioni scaturite dal dibattito svolto in Commissione sono contenute nelle premesse della predetta proposta di parere.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede al Governo se è possibile conoscere quale sia la ragione dell'aumento dei tempi per il rilascio del permesso di soggiorno e quali siano, ai fini di una comparazione con la modifica proposta, i tempi medi attuali.

Chiede poi perché, ai fini di una accelerazione dei tempi e per rispondere alle richieste che provengono dall'Unione europea, non si attua anche in questo campo un regime concorrenziale, prevedendo l'assegnazione della concessione della stampa in formato elettronico anche a soggetti privati.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE precisa che i tempi medi attuali sono di sessanta giorni e che la ragione dell'allungamento dei tempi per il rilascio del permesso di soggiorno nasce da una richiesta del Poligrafico dello Stato di avere a disposizione non meno di trenta giorni per la stampa dei permessi.

Sull'ultima domanda formulata dal deputato Toninelli, osserva che la questione non rientra nella competenza del Ministero dell'interno.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 4)*.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame.

Illustra, quindi, una proposta di parere con condizioni (*vedi allegato 5*) tese ad evidenziare gli aspetti di criticità del testo sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali.

Emanuele FIANO (PD) osserva che si tratta di una proposta di parere complessa e articolata che avrebbe bisogno di un tempo adeguato di approfondimento, anche al fine di una riflessione sulla natura costituzionale o penalistica delle condizioni proposte dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) capisce la difficoltà esposta dal collega Fiano, pur concordando con le questioni esposte dal Presidente nella sua proposta di parere. Osserva, infatti, di aver potuto approfondire le diverse questioni avendo partecipato ai lavori della II Commissione.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede un rinvio della votazione e chiede, altresì, quando sia pervenuto il testo della II Commissione.

Ricorda che l'articolo 73, comma 2, del Regolamento della Camera, prevede che la Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, entro otto giorni e stigmatizza la continua violazione di tale disposizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, informa che il testo è pervenuto nella serata di ieri e che la II Commissione deve conferire il mandato al relatore nella seduta odierna, poiché l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è stato fissato dalla conferenza dei presidenti di gruppo per lunedì prossimo, 20 gennaio. La I Commissione deve quindi esprimere nella seduta odierna il proprio parere.

Emanuele FIANO (PD), in considerazione dello stretto tempo di esame, chiede al relatore di trasformare le condizioni della sua proposta di parere in osservazioni, preannunciando, in tal caso, il voto favorevole del suo gruppo.

Danilo TONINELLI (M5S) e Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) si associano alla richiesta formulata dal collega Fiano.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, riformula la propria proposta di parere trasformando le condizioni ivi previste in osservazioni *(vedi allegato 6)*.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore come riformulata.

La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

ALLEGATO 1

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1941 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » nonché « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali che le lettere *e*) e *g)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

sottolineato che l'articolo 2, comma 1, aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia.

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la ragionevolezza della misura del 128,5 per cento riferita alla fattispecie dell'« acconto » IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia prevista dall'articolo 2, comma 1 del provvedimento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (Atto n. 47).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, recante norme comuni sull'attribuzione della qualifica di protezione internazionale, sullo status che questa attribuzione conferisce e sul contenuto della protezione medesima;

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 14 gennaio 2014,

ricordato che il provvedimento in esame attua la delega introdotta dalla legge di delegazione europea 2013 (*ex* articolo 1, comma 1, allegato B, della legge n. 96 del 2013);

ricordati, altresì, i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva 2011/95/UE ai sensi dell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2013;

evidenziato che le disposizioni oggetto dello schema di decreto legislativo rientrano tra le materie di competenza esclusiva statale « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea » e « immigrazione (rispettivamente lett. *a)* e *b)* dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;

valutato che la direttiva 2011/95/Ue, per scongiurare gravi situazioni di disagio sociale, prevede, tra le altre cose, l'adozione da parte degli Stati membri di misure in materia di assistenza sociale, anche per consentire l'accesso da parte dei beneficiari di protezione internazionale a programmi specifici di supporto all'inclusione socio-abitativa e lavorativa, per facilitare la loro integrazione nella società, e tenendo conto delle loro esigenze particolari;

considerato che, pur lasciando un margine ampio di discrezionalità agli Stati membri e rinviando la definizione concreta delle misure di integrazione alle singole legislazioni nazionali, la direttiva 2011/95/UE sottolinea chiaramente l'importanza di sostenere misure specifiche di inclusione sociale per i titolari di protezione internazionale;

tenuto conto che lo stesso Commissario per i Diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, ha censurato l'Italia in un rapporto del settembre 2012 proprio per le condizioni di vita e di accoglienza dei rifugiati nel nostro Paese;

considerato che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nelle raccomandazioni sul sistema d'asilo italiano pubblicate nel luglio 2013 ha evidenziato le profonde difficoltà di integrazione e il numero elevato di beneficiari di protezione internazionale che vivono in situazioni di grave degrado abitativo;

considerato, altresì, che lo schema di decreto legislativo all'esame non interviene

in maniera adeguata proprio sul tema dell'integrazione, e che in particolare omette di riconoscere quel diritto all'accoglienza per i rifugiati, che è necessario proprio ad evitare le attuali situazioni di marginalità sociale;

valutata pertanto l'opportunità che il Governo specifichi, in relazione all'articolo 1, lettera *t)*, dello schema di decreto legislativo, che per i beneficiari di protezione internazionale, privi di mezzi di sussistenza sufficienti, sia garantito l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione (di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416) per un periodo di sei mesi, rinnovabile per altri sei;

rilevato inoltre che il testo in esame all'articolo 1, lettera *t*, prevede che l'accesso all'alloggio sia consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità coi cittadini italiani, in conformità a quanto previsto per gli stranieri di cui all'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sottolineato che tale disposizione pare in apparente contraddizione con quanto si evince dalla relazione illustrativa, dove si afferma che la finalità della norma sarebbe proprio quella di escludere, ai fini dell'accesso dei rifugiati all'alloggio, l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 6;

auspicato, infine, che il Governo valuti l'opportunità di includere tra le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *l)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dal presente schema di decreto legislativo, anche quella che consideri familiari anche i parenti conviventi a carico del beneficiario di protezione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia chiarita l'apparente difformità tra il testo dello schema di decreto legislativo e le finalità espresse nella relazione illustrativa nel senso di un riconoscimento del diritto all'alloggio ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in considerazione della condizione di particolare vulnerabilità dei beneficiari di protezione internazionale rispetto ai soggetti contemplati dall'articolo 40, comma 6;

b) siano previste specifiche misure di integrazione per i beneficiari di protezione internazionale, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro e sostenendo ogni iniziativa adeguata volta a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione;

c) conformemente a quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lett. *b)* della legge di delegazione europea del 6 agosto 2013 n. 96, siano uniformati gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria, anche con riferimento ai presupposti per l'ottenimento della cittadinanza di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

d) il Piano nazionale di cui all'articolo 1, lett. *t* dello schema di decreto legislativo, la cui adozione è prevista ogni due anni, contenga specifiche e concrete misure da finanziarsi mediante il Fondo Asilo e immigrazione nonché una stima sul numero dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, privi di mezzi di sussistenza, che avrebbero necessità di accedere alle misure e ai servizi di accoglienza e integrazione indicati, effettuata sulla base del dato medio delle domande di asilo e dei riconoscimenti di protezione internazionale e umanitaria avvenuti in Italia negli ultimi cinque anni e tenuto conto dei flussi globali di richiedenti asilo;

e) tra le fattispecie di atti persecutori indicati a titolo esemplificativo nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, modificato dal presente schema di decreto legislativo, all'articolo 7, comma 1, lett. *e)* siano incluse anche le ipotesi di azioni giudiziarie o sanzioni penali quale conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per obiezione di coscienza.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 67).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-*ter* del regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 67);

visti i rendiconti annuali dell'attività svolta dalle associazioni combattentistiche depositati agli atti della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 dal rappresentante del Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-*ter* del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61);

ricordato che l'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 che delega il Governo a recepire la predetta direttiva 2011/98/UE non stabilisce specifici criteri di delega rinviando ai criteri di natura generale stabiliti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

evidenziato che la disciplina prevista dal provvedimento in titolo rientra nella materia dell'immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, comma secondo, lett. *b)*, della Costituzione;

preso atto che lo schema di decreto legislativo è composto da un solo articolo che novella il testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 per introdurvi la disciplina prevista dalla citata direttiva 2011/98/UE;

rilevato che le lettere *b)* e *c)* e *d)* aumentano a 60 giorni i termini vigenti per il rilascio del permesso di soggiorno e per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione;

valutati positivamente, al riguardo, i chiarimenti forniti dal Governo che ha sottolineato come tale ampliamento dei termini è legato alla necessità di informatizzare i titoli autorizzatori nonché alla decisione di unificare le due procedure di rilascio dei medesimi prevedendo un termine uniforme che si attesta, peraltro, sui tempi medi di rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte degli Uffici immigrazione;

tenuto, altresì, conto che da tale ampliamento dei termini non deriva una compressione dei diritti del lavoratore straniero posto che, nelle more della definizione delle procedure di rilascio dei titoli autorizzatori, il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente in Italia e svolgere la propria attività lavorativa come stabilito dall'articolo 5, comma 9-*bis*, del citato testo unico in materia di immigrazione;

richiamato, infine, quanto disposto ai sensi della lettera *e)* dell'articolo unico del provvedimento in esame secondo cui solo

le domande di nulla osta che rientrano nelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio, possono essere esaminate e che le domande eccedentarie, rispetto alle predette quote, possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle quote stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del disegno di legge C. 957 Micillo ed abb., recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale »;

rilevato che il testo unificato delle proposte di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione lettera *l)* con riguardo alle materie « giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale » nonché lettera s) con riferimento alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema »;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-*bis* dei delitti contro l'ambiente, composto da 9 nuovi articoli e che il titolo comprende quattro nuovi delitti;

osservato che i delitti contro l'ambiente disciplinati dal provvedimento in esame possono assumere natura di reati permanenti in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico, si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;

considerato che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento non è specificato con chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

considerato, altresì, che il nuovo articolo 452-*ter* che inserisce tra i delitti contro l'ambiente la fattispecie di « Disastro ambientale » stabilisce al comma 2 che costituisce disastro ambientale oltre che « l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali » anche « l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo »;

rilevata a tale proposito la necessità di determinare in maniera più puntuale la nozione di disastro ambientale al fine di rispettare pienamente il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici che è finalizzato a consentire al cittadino la precisa e determinata conoscenza delle condotte vietate;

evidenziato che con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*quater.1*, primo comma, occorre, chiarire se, riguardo alla norma incriminatrice, l'avverbio illegittimamente abbia una portata ulteriore rispetto alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

sottolineato che l'articolo 1, comma 7, introduce nel Codice dell'ambiente una parte VII che reca una disciplina sanzio-

natoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale e che, in particolare, l'articolo 319 indica l'ambito applicativo della disciplina facendo riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa;

rilevato che, ai sensi del nuovo articolo 325, la disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale introdotta dall'articolo 1, comma 7 del provvedimento in esame, non si applica ai procedimenti in corso;

evidenziato che per il rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento è necessario prevedere l'applicazione di tale disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

ricordato che l'articolo 1, comma 1, introduce gli istituti del ravvedimento operoso (articolo 452-*sexies)*, della confisca (articolo 452-*septies*) e del ripristino dei luoghi (452-*octies*);

rilevato che, in ossequio al principio di ragionevolezza, sarebbe opportuno non applicare l'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*septies* nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*sexies;*

considerato che il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica (primo comma),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto espressamente, nelle disposizioni che introducono i delitti contro l'ambiente *ex* articolo 1, comma 1, del provvedimento che, con riguardo ai reati aventi natura di reati permanenti, le condotte ivi tipizzate sono punibili solo se hanno avuto inizio successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

2) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*ter,* secondo comma, sia determinata in maniera più chiara e puntuale la nozione di disastro ambientale *ex* articolo 452-*ter*, comma 2 al fine di ottemperare al principio di tassatività della fattispecie incriminatrice;

3) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*quater.1,* primo comma, sia chiarito il significato dell'avverbio « illegittimamente » richiamato dalla fattispecie incriminatrice delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività *ex* articolo 452-quater.1 al fine di definire se sia volto a connotare una condotta diversa rispetto alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

4) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 319, sia chiarita la portata della disposizione che, nel definire l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali, introdotta in una nuova parte VII al Codice dell'ambiente, dall'articolo 1, comma 7 del provvedimento, fa riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa mentre la nuova disciplina della citata parte VII si riferisce solo alle contravvenzioni;

5) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 325 sia disposto, nel rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento che la predetta disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale si applica anche ai procedimenti in corso;

6) in ossequio al principio di ragionevolezza, sia esclusa l'applicazione dell'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*septies* nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte

di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*sexies*

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*bis* si valuti l'opportunità di una riformulazione della disposizione che introduce il delitto di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica (primo comma), alla luce di quanto disposto dall'articolo, 24, comma 1, del codice penale che stabilisce che la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 e dall'articolo 136 del codice penale e all'articolo 102 della legge n. 689 del 1981, in base ai quali la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte in libertà controllata per un periodo massimo di un anno.

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Nuovo testo unificato C. 957 Micillo ed abb.)

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del disegno di legge C. 957 Micillo ed abb., recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale »;

rilevato che il testo unificato delle proposte di legge costituisce esercizio della competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione lettera l) con riguardo alle materie « giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale », nonché lettera *s)* con riferimento alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema »;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-*bis* dei delitti contro l'ambiente, composto da 9 nuovi articoli e che il titolo comprende quattro nuovi delitti;

rilevato che i delitti contro l'ambiente disciplinati dal provvedimento in esame possono assumere natura di reati permanenti, in cui l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico, si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria;

considerato che nelle fattispecie incriminatrici introdotte dal provvedimento non è specificato con chiarezza che le condotte ivi descritte sono punibili solo se poste in essere successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

considerato che il nuovo articolo 452-*ter*, che inserisce, tra i delitti contro l'ambiente, la fattispecie di « Disastro ambientale » stabilisce, al comma secondo, che costituisce disastro ambientale oltre che « l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali » anche « l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo »;

rilevata a tale proposito la necessità di determinare in maniera più puntuale la nozione di disastro ambientale, al fine di rispettare pienamente il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, che è finalizzato a consentire al cittadino la precisa e determinata conoscenza delle condotte vietate;

evidenziato che con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*quater.1*, primo comma, occorre chiarire se l'avverbio « illegittimamente », richiamato dalla fattispecie incriminatrice, abbia una portata ulteriore rispetto alla violazione di « disposizioni legislative, regolamentari o amministrative »;

ricordato che il provvedimento in esame introduce gli istituti del ravvedi-

mento operoso (articolo 452-*sexies)*, della confisca (articolo 452-*septies*) e del ripristino dei luoghi (452-*octies*);

rilevato che, in ossequio al principio di ragionevolezza, sarebbe opportuno non applicare l'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*septies* nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*sexies*;

sottolineato che l'articolo 1, comma 7, introduce nel Codice dell'ambiente una parte VII che reca una disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale e che, in particolare l'articolo 319 introdotto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 dal provvedimento indica l'ambito applicativo della disciplina facendo riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa;

rilevato che, ai sensi del nuovo articolo 325 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserito dal provvedimento in esame, la disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale, introdotta dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame, non si applica ai procedimenti in corso;

evidenziato che, per il rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento, è necessario prevedere l'applicazione di tale disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

considerato che il delitto di inquinamento ambientale di cui al nuovo articolo 452-*bis*, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia previsto espressamente, nelle disposizioni che introducono i delitti contro l'ambiente *ex* articolo 1, comma 1, del provvedimento che, con riguardo ai reati aventi natura di reati permanenti, le condotte ivi tipizzate sono punibili solo se hanno avuto inizio successivamente all'entrata in vigore delle norme in esame;

b) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*ter,* secondo comma, sia determinata in maniera più chiara e puntuale la nozione di disastro ambientale, al fine di ottemperare al principio di tassatività della fattispecie incriminatrice;

c) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*quater.1,* primo comma, sia chiarito il significato dell'avverbio « illegittimamente » richiamato dalla fattispecie incriminatrice (delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività), al fine di definire se sia volto a connotare una condotta diversa rispetto alla « violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative »;

d) in ossequio al principio di ragionevolezza, sia esclusa l'applicazione dell'istituto della confisca previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*septies* nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente posto in essere le condotte di ravvedimento operoso di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*sexies;*

e) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 319, sia chiarita la portata della disposizione che, nel definire l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali, introdotta in una nuova parte VII al Codice dell'ambiente, fa riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa mentre la nuova disciplina della citata parte VII si riferisce solo alle contravvenzioni;

f) all'articolo 1, comma 7, capoverso articolo 325 sia disposto, nel rispetto del

principio costituzionale della parità di trattamento, che la predetta disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali si applica anche ai procedimenti in corso;

g) all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 452-*bis*, si valuti l'opportunità di una riformulazione della disposizione che introduce il delitto di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica, alla luce di quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, del codice penale che stabilisce che la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000 e dall'articolo 136 del codice penale e all'articolo 102 della legge n. 689 del 1981, in base ai quali la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte in libertà controllata per un periodo massimo di un anno.